SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 dicembre 2001, n. **487**.

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime» .... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 2 marzo 2002.

Costituzione del Comitato operativo della protezione civile. Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente delle speciali commissioni per le decisioni avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese. Pag. 11

DECRETO 21 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione lavoro «S.T.A.F.F.» a r.l., in Cagliari .... Pag. 12

DECRETO 22 febbraio 2002.

Sostituzione di un rappresentante effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'Unione provinciale del commercio e del turismo di Catanzaro. Pag. 12

DECRETO 25 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Valle» a r.l., in Barga . . . . Pag. 12

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Montefibre», unità di Acerra. (Decreto n. 30692) . . . . Pag. 13

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», in Torino, unità di Bosconero e S. Damiano D'Asti. (Decreto n. 30693) . Pag. 13

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», unità di Ozegna. (Decreto n. 30694) . . . . Pag. 14

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», unità di Andezeno e unità varie di Torino. (Decreto n. 30695) . . . . Pag. 14

DECRETO 26 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agrumaria ortofrutticola vitivinicola», in Limbadi . . . . Pag. 15

DECRETO 26 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Itinerario sviluppo integrato del territorio ISIT», in Vibo Valentia . . . . Pag. 15

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di tre società cooperative . . . . Pag. 16

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 16

Ministero delle attività produttive

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria Igea Marina, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII . . . . Pag. 17

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo ICIM S.p.a. in Milano, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII . . . . Pag. 18

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo ICEPI S.r.l. - Istituto certificazione europea prodotti industriali, in Pontenure, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII . . . . Pag. 19

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, in Cassana, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII. Pag. 20

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l., in Reggio Emilia, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII . . . . Pag. 21

Ministero della salute

DECRETO 13 novembre 2001.

Modifica della composizione di medicinali costituiti da vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo di fabbricazione . . . . Pag. 22

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Richard Jean Pierre di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 23

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Munoz Alonso Maria Estela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 23

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 febbraio 2002.

Autorizzazione al laboratorio enologico consorzio volontario tutela D.O.C. «Colli Euganei», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini delle esportazioni . . . . Pag. 24

DECRETO 1° marzo 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DECRETO 13 febbraio 2002.

Dotazione organica del personale dirigenziale . . . Pag. 26

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo di accertamento del mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Biella . Pag. 27

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Teramo e L'Aquila . . . . Pag. 28

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 28

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto La Cruz (Venezuela) . . . . Pag. 29

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera) . . . . Pag. 30

Presentazione di lettere credenziali da parte degli ambasciatori della Repubblica di El Salvador, del Regno di Thailandia, della Repubblica di Polonia e della Repubblica del Gambia con residenza a Bruxelles . . . . Pag. 30

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di N.S. della Speranza, in Casarza Ligure . . . . Pag. 30

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 30

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 18 marzo 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Bressanone, Malborghetto e Maniago . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Giovani 88», in Castelmauro . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ecolab service center», in Campobasso . . . . Pag. 31

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Sofidem fiduciaria S.r.l.», in Bologna. Pag. 32

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «COFIB - Compagnia Fiduciaria di Beni S.r.l.», in Roma . . . . Pag. 32

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Albicocca Vesuviana» . Pag. 32

Modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno . . . . Pag. 35

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» . . . . Pag. 36

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18, relativo al: «Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002) . . . . Pag. 36

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dell'ENAC - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 19 dicembre 2001.

02A00030

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2001, n. **487**.

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

Visto in particolare l'articolo 4 della suddetta legge, che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge medesima, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta;

Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale;

Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522;

Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5 della predetta legge 31 luglio 1997, n. 261, l'articolo 3, commi 1 e 2 della predetta legge 30 novembre 1998, n. 413, e l'articolo 2 della predetta legge 28 dicembre 1999, n. 522;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante «Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 11 dicembre 1990, n. 288, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante «Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127», come corretto ed integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'articolo 12;

Vista la decisione notificata con nota n. SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella relativa alla riformulazione della disposizione concernente l'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento in misura proporzionalmente ridotta, qualora l'elemento di aiuto corrispondente dovesse superare rispettivamente il 9 per cento o 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto stesso, nella parte in cui si chiede di specificare «al netto delle percentuali corrispondenti alle quote IRPEF, IRPEG e IRAP applicati al momento della determinazione del contributo», in quanto la metodologia di calcolo dell'elemento di aiuto, applicata dalla Commissione europea, già sconta un'aliquota pari all'onere fiscale complessivamente stimato per l'impresa armatoriale nazionale;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3794 del 5 dicembre 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Credito d'imposta

1. La concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, di seguito denominata «legge» è disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 3 e dei limiti al cumulo dei benefici di cui all'articolo 4.

2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilità al beneficio, e devono contenere l'esatta indicazione della

misura del credito d'imposta richiesto nonché delle altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori.

3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità finanziarie recate dall'articolo 2, comma 3, della legge, indica l'ammontare massimo del credito d'imposta riconoscibile per la realizzazione dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità navale, con riferimento al valore del contratto determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonché la relativa quota di stanziamento utilizzata, determinata, quale impegno annuale di spesa da valere per la durata di quindici anni, in base al tasso lettera per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni vigente il giorno precedente la data di emissione del provvedimento.

4. Il credito d'imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso ed è fruito, in relazione alle quote di prezzo effettivamente pagate, nel corso dei pertinenti periodi di imposta.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; detto credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento di cui all'articolo 1 della legge, effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

6. Alla regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti si provvede — nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge — a carico dell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento delle somme corrispondenti ai crediti concessi alla contabilità speciale n. 1778, denominata «Fondi di bilancio», istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, che può disporre ispezioni, anche a campione, intese a verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del beneficio.

8. Nei casi di decadenza dal beneficio, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, ed all'articolo 7, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, che procede al recupero delle minori imposte versate ed all'applicazione delle relative eventuali sanzioni.

Art. 2.

Contributo sugli oneri finanziari

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge è disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 3 e dei limiti di cumulo dei benefici di cui all'articolo 4.

2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilità al beneficio, e devono contenere l'indicazione di altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori.

3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità finanziarie recate dall'articolo 3, comma 4, della legge indica l'importo del contributo nella misura pari alla differenza fra due piani d'ammortamento dodecennali a rate costanti, calcolati sull'80 per cento del prezzo dei lavori, l'uno al tasso d'interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) vigente alla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione e l'altro ad un tasso inferiore, al massimo, del 3,80 per cento annuo per le costruzioni di valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 superiore ai 10 milioni di euro e dell'1,9 per cento negli altri casi, secondo le disposizioni del comma 4.

4. La misura dell'abbattimento del tasso d'interesse commerciale di riferimento da applicare ai fini della quantificazione del contributo è determinata nei singoli casi in base al calcolo dell'elemento di aiuto del contributo di cui all'articolo 3 della legge secondo la metodologia all'uopo applicata dalla Commissione europea ed è proporzionalmente ridotta, rispetto ai valori indicati nel comma precedente, qualora l'elemento di aiuto corrispondente superi, a seconda dei casi, il 9 per cento o il 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.

Art. 3.

Criteri di priorità

1. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi alle iniziative in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000, o in tale anno avviate, secondo i criteri di priorità in ordine indicati:

a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado di avanzamento globale dei lavori più elevato;

b) nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di priorità determinato ai sensi della lettera *a)*, sono assistite con precedenza quelle che assicurano i più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale in materia e dotate di elevata tecnologia per la salvaguardia dell'ambiente marino. In tale ambito sono assistiti con priorità gli investimenti finalizzati alla costruzione o trasformazione di navi cisterna a basso impatto ambientale rispetto a quelli relativi ad altre tipologie navali;

c) nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di priorità determinato ai sensi della lettera *b)*, sono assistite con priorità le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali. A tal fine sono assistiti con priorità gli investimenti realizzati presso realtà industriali che, in base al carico di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la commessa oggetto di benefici possano migliorare o stabilizzare il tasso di occupazione.

2. Ai fini della determinazione dell'ordine delle iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera *a)*, le istanze di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata da organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, come modificato, relativa allo stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Cumulo dei benefici

1. Nel caso di istanze, relative alla medesima commessa, volte all'ottenimento in misura parziale dei benefici di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 della legge e di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, come richiamati dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonché di quelli previsti dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni, i benefici da accordarsi non devono complessivamente superare, in termini di equivalente aiuto, il massimale espresso in percentuale del valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e pari al 9 per cento di tale valore per i contratti di costruzione navale con valore superiore ai 10 milioni di euro, e del 4,5 per cento negli altri casi, tenuto conto anche delle provvidenze eventualmente accordate da altri Paesi dell'Unione europea.

2. Per le iniziative in relazione alle quali le imprese navalmeccaniche abbiano presentato istanza volta ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, come convertito e prorogato, è consentito alle imprese stesse, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al contributo, nel rispetto delle pertinenti norme e procedure. In tal caso eventuali benefici relativi alla medesima iniziativa richiesti ai sensi della legge saranno ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso di cumulo di più benefici parziali, l'osservanza del massimale indicato al comma 1 è verificata sulla base delle metodologie di calcolo dell'elemento d'aiuto a tal fine impiegate dai competenti servizi dell'Unione europea ed è perseguita attraverso una riduzione proporzionale dell'ammontare massimo del credito di imposta concedibile ai sensi dell'articolo 1 ovvero dell'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) di cui all'articolo 2.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge, i benefici della medesima sono invece esclusi per le navi in relazione alla cui costruzione o trasformazione siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

Art. 5.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 marzo 2001, n. 88 recante: «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78.

— L'art. 4 della legge n. 88/2001 così recita:

«Art. 4 *(Applicazione)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'art. 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.».

— L'art. 2 della legge n. 88/2001 così recita:

«Art. 2 *(Incentivazione degli investimenti)*. — 1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'art. 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

— Il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 202 del 18 luglio 1998.

— L'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2000, n. 10, così recita:

«Art. 2 *(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)*. — 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.».

— Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante: «Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993, n. 306) convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1994, n. 48), modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali» (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, n. 167), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (*Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1995, n. 193), modificato e prorogato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei» (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300), modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 261 recante: «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (*Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1997, n. 183), modificata dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 recante: «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1998, n. 283) è modificata dalla legge n. 522/1999.

— L'art. 3, comma 1, della legge n. 261/1997 così recita:

«1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.».

— L'art. 5 della legge n. 261/1997 così recita:

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti *una tantum* effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».

— L'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 413/1998, così recita:

«1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.

2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.».

— L'art. 20 del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, recante: «Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1990, n. 288, così recita:

«Art. 20 *(Proroghe)*. — 1. Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.

2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge l'impresa può far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento.

3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127» (*Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2000, n. 145) corregge ed integra il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modificava la direttiva 94/57/CE» (*Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1998, n. 201).

— Il comma 3 dell'art. 17 della lezge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 12 — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

Note all'art. 1, comma 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 88/2001 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1, comma 3:

— Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 1, comma 5:

— L'art. 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, così recita:

«1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante. «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174.

Note all'art. 1, comma 6:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», così recita:

«1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilità speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata «fondi della riscossione» ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresì istituite:

a) una contabilità speciale, denominata «fondi di bilancio» ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;».

Note all'art. 1, comma 8:

— L'art. 11 del decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 così recita:

«Art. 11. — 1. Il contributo di cui all'art. 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1º marzo o dal 1º settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. I lavori di cui al comma 1 dell'art. 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'art. 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.».

— L'art. 7 della legge n. 261/1997 così recita:

«Art. 7. — 1. Il contributo di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonché di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso di interesse l'ultimo «prime rate» disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.

2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.».

Note all'art. 2, comma 3:

— Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3, comma 2:

— L'art. 3 del decreto legislativo n. 314/1998 così recita:

«Art. 3 *(Riconoscimento)*. — 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3.

2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalità e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.».

Note all'art. 4, comma 1:

— L'art. 3 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 così recita:

«Art. 3. — 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.».

— L'art. 4 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 così recita:

«Art. 4. — 1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.».

— Per la legge n. 522/1998 vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 5 della legge n. 261/1997 così recita:

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evi-

denza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresì ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorché inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti *una tantum* effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».

— Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4, comma 2:

— Per gli articoli 3 e 4 della legge n. 132/1994 vedi nelle note all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 5, comma 1:

— Per il decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 vedi nelle note alle premesse.

— Per il decreto ministeriale n. 373/1990 vedi nelle note alle premesse.

02G0059

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 2 marzo 2002.

Costituzione del Comitato operativo della protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*ter* e 3-*quater* della predetta legge n. 401/2001 concernenti il Comitato operativo della protezione civile, che rinviano ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, per la relativa costituzione, organizzazione e funzionamento;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del Comitato in questione e alla disciplina delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. È costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è composto:

a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;

b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) da un rappresentante delle Forze armate;

d) da un rappresentante delle Forze di polizia;

e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;

g) da un rappresentante del Ministero della salute;

h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;

j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;

l) da un rappresentante del CNR;

m) da un rappresentante dell'ENEA;

n) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.

3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato è presieduto dal Vice capo Dipartimento della protezione civile.

4. Alla nomina dei componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 3.

Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il comitato può operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, e *n)*.

2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione può essere effettuata anche via fax o telefonicamente.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.

5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1992, n. 259, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente delle speciali commissioni per le decisioni avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 44 del 10 dicembre 1997 con il quale venivano costituite le speciali commissioni per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002 con il quale si costituiscono le speciali commissioni per la decisione dei ricorsi avveso i provvedimenti INPS di Varese;

Preso atto della nota del 28 gennaio 2002 dell'associazione artigiani della provincia di Varese, con la quale si comunica la sostituzione del sig. Belloni Giovanni, membro effettivo in rappresentanza della predetta associazione;

Ritenuto necessario dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario, sig. Belloni Giovanni;

Decreta:

Il sig. Uboldi Mario quale componente delle speciali commissioni per le decisioni avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese, in qualità di membro effettivo in rappresentanza dell'associazione artigiani della provincia di Varese.

Varese, 18 febbraio 2002

Il dirigente: BUONOMO

02A03065

DECRETO 21 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione lavoro «S.T.A.F.F.» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 18 luglio 2001;

Vista la domanda di discarico presentata dalla «Bipiesse Riscossioni» in data 20 settembre 1995 e in data 20 aprile 1998 per i bienni 1987/1988 - 1989/1990 - 1991/1992 - 1993/1994 e 1995/1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

società cooperativa di produzione lavoro «S.T.A.F.F.» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 13 gennaio 1986 con atto a rogito notarile dott. G. Giagheddu, repertorio n. 274655/21195, iscritta nel registro delle società al n. 15715 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3456.

Cagliari, 21 febbraio 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A03070

DECRETO 22 febbraio 2002.

Sostituzione di un rappresentante effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'Unione provinciale del commercio e del turismo di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 392 del 18 novembre 1977, con il quale è stata costituita presso quest'ufficio, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni, la Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il proprio decreto n. 2036 del 10 luglio 1998 con il quale il sig. Perrucci Luciano è stato nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'Unione del commercio e del turismo della provincia di Catanzaro;

Vista la nota n. 7301 del 23 novembre 2001 con la quale l'Unione del commercio e del turismo della provincia di Catanzaro ha chiesto la sostituzione del dott. Perrucci Luciano, dimissionario, con il rag. Vitaliano Antonio Muleo in seno alla predetta Commissione;

Ritenuto di dover procedere in conseguenza;

Decreta:

Il rag. Vitaliano Antonio Muleo, nato a Catanzaro il 28 novembre 1969 è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'Unione provinciale del commercio e del turismo di Catanzaro.

Catanzaro, 22 febbraio 2002

Il direttore f.f.: MURANO

02A02810

DECRETO 25 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Valle» a r.l., in Barga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto

d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di conseguire gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria sull'attività della società cooperativa «La Valle» a r.l. dal quale è risultato che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «La Valle» a r.l., con sede in Barga (Lucca), costituita il 16 novembre 1994, data 12 giugno 1997, per rogito del notaio Roberto Tolomei, repertorio n. 89769, registro imprese n. 24321, BUSC n. 1524/270108, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 25 febbraio 2002

Il direttore: SARTI

02A03064

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Montefibre», unità di Acerra. (Decreto n. 30692).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 24 aprile 1999-23 aprile 2001;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 24 aprile 2001 al 23 aprile 2002, della ditta «S.p.a. Montefibre»;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 dicembre 2001;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 aprile 2001 al 23 aprile 2002, della ditta «S.p.a. Montefibre», con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli).

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02799

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», in Torino, unità di Bosconero e S. Damiano D'Asti. (Decreto n. 30693).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con moditicazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° agosto 2000-31 luglio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 2001 al 31 agosto 2001, della ditta S.p.a. «G.F.T. Net»;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° agosto 2001 al 31 agosto 2001 della ditta S.p.a. «G.F.T. Net», con sede in Torino, unità di Bosconero (Torino) e S. Daminano D'Asti (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02800

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», unità di Ozegna. (Decreto n. 30694).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. «G.F.T. Net»;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002 della ditta S.p.a. «G.F.T. Net», con sede in Torino, unità di Ozegna (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02801

DECRETO 25 gennaio 2002.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. «G.F.T. Net», unità di Andezeno e unità varie di Torino. (Decreto n. 30695).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista le legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° marzo 2000-28 febbraio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, della ditta «S.p.a. G.F.T. Net»;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, della ditta S.p.a. «G.F.T. Net», con sede in Torino, unità di Andezeno (Torino) e unità varie di Torino (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02802

DECRETO 26 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agrumaria ortofrutticola vitivinicola», in Limbadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 12 settembre 2001 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, preso atto della nota n. 1.444.666/P del 6 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - divisione II - segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agrumaria ortofrutticola vitivinicola», con sede in Limbadi (Vibo Valentia), piazza Marconi, 8, costituita per rogito del notaio Des Loges Massimo in Rombiolo (Vibo Valentia), repertorio n. 68 in data 27 settembre 1974, posizione B.U.S.C. n. 927/134491, registro delle società n. 199 del 30 ottobre 1974 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 febbraio 2002

Il direttore: TRAPUZZANO

02A03063

DECRETO 26 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Itinerario sviluppo integrato del territorio ISIT», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 11 agosto 2001 dall'ispettore Stranieri Diana, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile, preso atto della nota n. 1.444.666/P del 6 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - direzione II - segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Itinerario sviluppo integrato del territorio ISIT», con sede in Vibo Valentia, via Forgiari, 1, costituita per rogito del notaio Domenico Scordamaglia, in Vibo Valentia, repertorio n. 44653, in data

20 settembre 1995, posizione B.U.S.C. n. 3135/272941, registro delle società n. 2887 dell'8 gennaio 1996 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 26 febbraio 2002

Il direttore: TRAPUZZANO

02A03062

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «Edilizia Fogar», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 12 maggio 1995, iscritta al n. 6118 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2673;

2) società cooperativa a r.l. «Aurora - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Maria Mercedes Di Addea in data 2 luglio 1992, iscritta al n. 2074 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2558;

3) società cooperativa a r.l. «Soc. coop. edilizia Bellavista S.r.l.», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio Franco Guarino in data 9 novembre 1981, iscritta al n. 496 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1458.

Potenza, 28 febbraio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A03069

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative del 29 gennaio 2002;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Cooperativa sociale l'Arcobaleno a r.l.», con sede in San Costantino Albanese, costituita per rogito notaio Giancarlo Iaccarino in data 10 giugno 1997, iscritta al n. 160886 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2760;

2) società cooperativa «La nuova luce a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio in data 16 gennaio 1979, iscritta al n. 1582 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1203;

3) società cooperativa «Arcomfidi a r.l.», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Ornella Del Gaudio in data 27 aprile 1994, iscritta al n. 2229 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2615;

4) società cooperativa «Sirino vacanze piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Moliterno, costituita per rogito notaio Giancarlo Iaccarino in data 6 maggio 1999, iscritta al n. 9680 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2934.

Potenza, 28 febbraio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A03068

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria Igea Marina, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26, del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto Giordano S.p.a., acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 11 febbraio 2002, protocollo n. 779457;

Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto Giordano S.p.a. soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Istituto Giordano S.p.A., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede legale in Bellaria Igea Marina (Rimini) - via Rossini, 2, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico;

allegato VIII - Garanzia di qualità totale.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03085

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo ICIM S.p.a. in Milano, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI, VII e VIII.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26, del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ICIM S.p.a. - acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 18 gennaio 2002, protocollo n. 779177;

Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo ICIM S.p.a. soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo ICIM S.p.A. - ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo ICIM S.p.a., con sede legale in Milano, piazza Diaz, 2, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico;

allegato VIII - Garanzia di qualità totale.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.

2. Con particolare riferimento all'approvazione del sistema di garanzia di qualità totale del fabbricante, l'organismo autorizzato procederà, secondo il punto 4.4 dell'allegato VIII, a periodiche prove dei livelli di emissione sonora, relazionando a questa Amministrazione con le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03084

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo ICEPI S.r.l. - Istituto certificazione europea prodotti industriali, in Pontenure, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26, del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ICEPI S.r.l. - istituto certificazione europea prodotti industriali, acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 5 settembre 2001, protocollo n. 781661;

Vista l'istruttoria effettuata dalla mezione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo ICEPI S.r.l. - Istituto certificazione europea prodotti industriali - soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo ICEPI S.r.l. - Istituto certificazione europea prodotti industriali ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo ICEPI S.r.l. - Istituto certificazione europea prodotti industriali, con sede legale in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense, 11/A, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03083

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, in Cassana, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella Legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico in data 4 giugno 2001, protocollo n. 780787;

Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo CNR-CEMOTER - Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, con sede legale in Cassana (Ferrara), via Canal Bianco n. 28, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico;

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo,

nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03082

DECRETO 14 febbraio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l., in Reggio Emilia, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l. acquisita agli atti dell'ispettorato tecnico in data 14 gennaio 2002, protocollo n. 779129;

Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l. soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo CESMA - Centro servizi meccanica per l'agricoltura - Società consortile a r.l., con sede legale in Reggio Emilia - via Gorizia, 49, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le

macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI - Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII - Verifica dell'esemplare unico.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03081

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2001.

Modifica della composizione di medicinali costituiti da vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 16;

Visto il CPMP Position Paper on Thiomersal del 21 ottobre 1999;

Vista l'EMEA Position statement on thiomersal del 29 giugno 2000 che raccomanda di promuovere l'uso dei vaccini privi di mertiolato;

Visto il decreto 15 giugno 2000 «Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo di fabbricazione e modifica di composizione dei prodotti monodose» ed in particolare l'art. 2;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità il 12 luglio 2000;

Tenuto conto della necessità di evitare carenze sul mercato di vaccini monodose iniettabili nell'ambito delle politiche di prevenzione;

Preso atto della programmazione del processo di eliminazione del mertiolato formalizzata dalle ditte produttrici di vaccini monodose iniettabili in considerazione dei tempi tecnici necessari all'allestimento del dossier di modifica di composizione e all'avvio della produzione;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco dell'8-9 maggio 2001 e 11-12 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di vaccini monodose iniettabili contenenti mertiolato o altri conservanti organomercuriali, autorizzati con procedura di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale di presentare al Ministero della salute, Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farma-

covigilanza - ufficio IV, viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, entro il 31 dicembre 2002, domanda di variazione di tipo II riguardante l'eliminazione del mertiolato o degli altri conservanti organomercuriali.

2. I lotti delle confezioni dei suddetti medicinali contenenti mertiolato o altri conservanti organomercuriali devono essere ritirati dal commercio entro il 30 giugno 2003.

3. Ai competenti organi di controllo è demandata la vigilanza relativa all'effettiva attuazione di quanto disposto al comma precedente.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 2000 «Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti mertiolato o altri composti organomercuriali come conservanti o come residui nel processo di fabbricazione e modifica di composizione dei prodotti monodose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2000, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 5

02A03137

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Richard Jean Pierre di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Richard Jean Pierre, cittadino francese, chiede il riconoscimento del titolo di masseur - kinésithérapeut conseguito in Francia il giorno 4 luglio 1969 rilasciato dal Ministére des affaires sociales di Lione (Francia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di masseur - kinésithérapeut, conseguito in Francia il giorno 4 luglio 1969, rilasciato dal Ministére des affaires sociales di Lione (Francia), dal sig. Richard Jean Pierre nato a La Tronche (Francia) il giorno 3 aprile 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02819

DECRETO 26 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Munoz Alonso Maria Estela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Munoz Alonso Maria Estela, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di settembre dell'anno 1999 presso la Università Autonoma di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di settembre dell'anno 1999 presso la Università autonoma di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Munoz Alonso Maria Estela nata a Santa Coloma de Gramanet (Spagna) il giorno 9 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02818

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Autorizzazione al laboratorio enologico consorzio volontario tutela D.O.C. «Colli Euganei», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini delle esportazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 19 marzo 1986, protocollo n. 4007/60603, con il quale il Laboratorio consorzio vini D.O.C. «Colli Euganei», ubicato in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, è stato autorizzato al rilascio dei certificati validi ai fini della commercializzazione dei vini;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio enologico consorzio volontario tutela D.O.C. «Colli Euganei», ubicato in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, nella persona del responsabile dott.ssa Manuela Lazzarin, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale.

Acidità volatile.

Anidride solforosa totale e libera «metodo rapido di prova». PH.

Titolo alcolometrico volumico «metodo usuale bilancia idrostatica». Contenuto zuccherino mediante rifrattometria.

02A02930

DECRETO 1º marzo 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato, ed in particolare l'art. 1, paragrafo n. 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore della D.O.P. «Fior di latte Appennino Meridionale» con sede in Roma, via Giglio d'Oro, 21, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «fior di latte Appennino Meridionale» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, con denominazione di origine protetta che, tra l'altro, prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato, ai sensi dell'art. 10, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63429 del 30 luglio 2001, con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitaria alla documentazione prevenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore della registrazione della D.O.P. «Fior di latte Appennino Meridionale» con sede in Roma, via Giglio d'Oro, 21, intesa ad ottenere la protezione, a titolo transitorio, della denominazione «fior di latte Appennino Meridionale» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo n. 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, esonerando espressamente lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «fior di latte Appennino Meridionale», come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione, a titolo transitorio, faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo n. 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconciliazione della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale, della denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo n. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1. paragrafo n. 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale».

Art. 2.

La denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso al competente organismo comunitario.

Art. 3.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione, a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato ai sensi dell'art. 10, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al disciplinare di produzione.

2. La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale»,

come denominazione di origine protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo privato di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

La protezione transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda di registrazione da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A02785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 13 febbraio 2002.

Dotazione organica del personale dirigenziale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto presidenziale n. 35 del 1° ottobre 1998, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2000);

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione delle sezioni riunite n. 1/DEL/2001 del 14 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 31 gennaio 2001);

Visto il C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 in data 5 aprile 2001 del personale dirigente area I;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione delle sezioni riunite n. 22/01/DEL, del 18 luglio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2001) ed in particolare gli articoli 22, 23, 25 e 27;

Valutate le risultanze dell'esame istruttorio relativo alla individuazione dei carichi di lavoro delle segreterie e dei servizi di supporto regionali;

Ritenuto di individuare, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento di organizzazione, presso ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano almeno un posto di funzione dirigenziale di seconda fascia, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti ai titolari dei centri di spesa regionali, dal combinato disposto degli articoli 11 del regolamento di autonomia finanziaria, e 27 del regolamento di organizzazione;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Sentito il Segretario generale;

Decreta:

Per il periodo di un biennio sono determinate, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, le segreterie delle procure regionali, le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali ed i servizi di supporto delle sezioni regionali di controllo di livello dirigenziale di cui alla allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al servizio del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Presidente: STADERINI

ALLEGATO

UFFICI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE
UFFICI DECENTRATI

Abruzzo:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
Basilicata:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Calabria:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Campania:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della Procura: 1;
Emilia-Romagna:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Friuli-Venezia Giulia:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
Lazio:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
segreteria della procura: 1;
Liguria:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Lombardia:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della procura: 1;
Marche:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Molise:
segreteria della sezione giurisdizionale 1;
Piemonte:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
Puglia:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Sardegna:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Sicilia:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della procura: 1;
segreteria della sezione giurisdizionale d'appello: 1;
* T.A.A. Bolzano:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
segreteria della procura: 1;
* T.A.A. Trento:
servizio di supporto alla sezione di controllo: 1;
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
segreteria della procura: 1;
Toscana:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Umbria:
segreteria della procura: 1;
Valle d'Aosta:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1;
Veneto:
segreteria della sezione giurisdizionale: 1.
Totale uffici decentrati 32.

---

* Dotazione organica prevista dal decreto legislativo del 14 giugno 1999, n. 212.

02A02647

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nel periodo di accertamento del mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Biella avvenuta il giorno 15 febbraio 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 15 febbraio 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 830/26/02 del 20 febbraio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 1° marzo 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A03067

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I. di Teramo e L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale A.C.I. di Teramo nel giorno 15 febbraio 2002;

dell'ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila nel giorno 15 febbraio 2002.

Motivazioni.

Gli uffici Provinciali A.C.I. di Teramo e di L'Aquila hanno comunicato rispettivamente, con note n. 153/5-B del 13 febbraio 2002 e n. 330 del 14 febbraio 2002 la chiusura al pubblico per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila con rispettive note prot. 1/252/24 del 13 febbraio 2002 e prot. 1/264/24 del 15 febbraio 2002 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 6 marzo 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A03056

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 9359 del 13 febbraio 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio per interruzione dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo dalle ore 8,45 alle ore 11,15 del 13 febbraio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento, essendo stato causato dalla partecipazione all'assemblea generale del comparto Ministeri indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di tutto il personale, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 20 febbraio 2002, prot. n. 330, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi per interruzione dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 13 febbraio 2002 dalle ore 8,45 alle ore 11,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03055

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 49197/IE del 15 febbraio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Padova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio medesimo per il giorno 15 febbraio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, causato dalla partecipazione del personale allo sciopero indetto il 15 febbraio 2002, è dipeso da evento straordinario non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 20 febbraio 2002, protocollo n. 1631/02;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio provinciale di Padova per il giorno 15 febbraio 2002;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 marzo 2002

Il direttore compartimentale: CIERI

02A03057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto La Cruz (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Giovanna Indelicato Graffeo, vice console onorario in Puerto La Cruz (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione in Italia;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

8. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

11. autentiche di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

12. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: DOMINEDÒ

02A02767

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Rapperswil (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Berardino Mancini, agente consolare onorario in Rapperswil (Svizzera), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in San Gallo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) autentiche di firme su atti amministrativi che devono essere trasmessi al consolato d'Italia in San Gallo per la successiva trattazione;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

5) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in San Gallo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo;

7) provvedimenti in materia di rientro definitivo dei connazionali all'estero, dandone notizia al consolato d'Italia in San Gallo;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sostituisce ed abroga i precedenti decreti di limitazione di funzioni (decreto ministeriale del 10 luglio 1998 e decreto ministeriale 033/941/bis del 6 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000) e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: DOMINEDÒ

02A02750

Presentazione di lettere credenziali da parte degli ambasciatori della Repubblica di El Salvador, del Regno di Thailandia, della Repubblica di Polonia e della Repubblica del Gambia con residenza a Bruxelles.

«Venerdì 22 febbraio 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Joaquín Rodezno Munguía, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 22 febbraio 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Vikrom Koompirochana, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 22 febbraio 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Michal Radlicki, ambasciatore della Repubblica di Polonia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Venerdì 22 febbraio 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alieu M. Ngum ambasciatore della Repubblica del Gambia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

02A2686

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di N.S. della Speranza, in Casarza Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 21 febbraio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di N.S. della Speranza, con sede in Casarza Ligure (Genova).

02A02768

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B. 23204-XV.J(3254) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Cono Sorrentino - www.naplesfireworks.com», che la ditta «Sorrentino fireworks» di Sorrentino Antonio intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 23203-XV.J(3331) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Cono Sorrentino 1B www.naplesfireworks.com», che la ditta «Sorrentino fireworks» di Sorrentino Antonio intende fabbricare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7140-XV.J(2846) del 30 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Candela bella napoli»;

«Fontana napoletana».

che la Ditta «Albano Carolina» intende produrre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26603-XV.J(2368) del 30 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Bengala Giuliani» di colore rosso;

«Bengala Giuliani» di colore verde;

«Bengala Giuliani» di colore bianco;

«Bengala Giuliani» di colore giallo;

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (RI) - locolità Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria del allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10208-XV.J(3353) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Saturno 2 di colore bianco», che il sig. Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Baldissero Torinese (TO), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *Ad al regolamento di esecuzione del citato testo unico.*

Con decreto ministeriale n. 557/B.26464-XV.J(2349) del 30 gennaio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 75 nella versione rosso+sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 75 nella versione verde+sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 75 nella versione blu+sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 75 nella versione viola+sirena;

che la Pirotecnica Giuliani s.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (RI) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26857-XV.J(2536) del 30 gennaio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Artificio colorato màitei calibro 130 mm., a 8 granatelle colorate» che la ditta «Pirotecnica Mattei S.r.l.» intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27155-XV.J(2588) del 30 gennaio 2002, «Tonante coccia calibro 75 mm effetto tuono» che la ditta «Pirotecnica Coccia» intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A02765

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8792
Yen giapponese	115,31
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,61740
Corona svedese	9,0771
Franco svizzero	1,4633
Corona islandese	88,21
Corona norvegese	7,7485
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,57471
Corona ceca	31,462
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,35
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5582
Lira maltese	0,4006
Zloty polacco	3,6177
Leu romeno	28706
Tallero sloveno	223,7291
Corona slovacca	42,071
Lira turca	1185000
Dollaro australiano	1,6793
Dollaro canadese	1,3951
Dollaro di Hong Kong	6,8571
Dollaro neozelandese	2,0214
Dollaro di Singapore	1,6052
Won sudcoreano	1165,20
Rand sudafricano	10,5174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03258

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Bressanone, Malborghetto e Maniago.

Con decreto interministeriale n. 1209 in data 21 gennaio 2002, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili denominati «Villa S. Giovanni e Palazzina Pentolai», siti nel comune di Bressanone (Bolzano), riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla P. 350/II, F.M. 3, pp. Ff 734/3 - 734/6 e pp. Ed 786 - 818 - 538 dell'Ufficio catasto di Bressanone - regione autonoma Trentino-Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 1.829.

Con decreto interministeriale n. 1211 in data 29 gennaio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Deposito Munizioni», di Malga Saisera, sito nel comune di Malborghetto (Udine), riportato nel catasto del comune catastale di Valbruna (Udine) alla part. tav. 123, foglio di possesso fondiario n. 119, foglio di mappa n. 8, particella n. 1017/3 dell'ufficio del catasto fondiario di Gorizia, della superficie di Ha 8.86.00.

Con decreto interministeriale n. 1203 in data 12 dicembre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Fabbricato servizi ufficiali Villa Colvera», sito nel comune di Maniago (Pordenone), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 13 particella 258 del N.C.T. ed alla partita 1520, foglio 13, particella 258 sub 1 e sub 2 del N.C.E.U. per una superficie di mq 820.

02A02718 - 02A2710 - 02A2711

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Giovani 88», in Castelmauro.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Giovani 88», con sede in Castelmauro (Campobasso) costituita per rogito dott. Rossi Antonio, in data 23 settembre 1988, repertorio n. 145439 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A2753

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ecolab service center», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ecolab service center», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Rossi Antonio, in data 18 luglio 1979, repertorio n. 110392 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A2754

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Sofidem fiduciaria S.r.l.», in Bologna

Con decreto dirigenziale 21 febbraio 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Sofidem Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna (numero di iscrizione al registro delle imprese n. 419741 e codice fiscale n. 02187671207) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A02715

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «COFIB - Compagnia Fiduciaria di Beni S.r.l.», in Roma.

Con decreto dirigenziale 19 febbraio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società « COFIB - Compagnia fiduciaria di beni S.r.l.», con sede legale in Roma (numero di iscrizione al registro delle imprese codice fiscale n. 06685141001) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A02721

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Albicocca Vesuviana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta «Albicocca vesuviana» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'A.P.O.M.A. - Associazione ortofrutticoli della mela Annurca, con sede in Napoli, via Pica, 62 e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) «ALBICOCCA VESUVIANA».

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Albicocca Vesuviana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà

L'indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana» designa il frutto dei biotipi che corrispondono alle seguenti cultivar: Baracca (sinonimo: Barracca), Boccuccia Liscia, Boccuccia Spinosa, Ceccona (sinonimo: Pelese Eugenio), Fracasso (sinonimo: Boccuccia di Fracasso, Boccuccia 'Ntruppecosa), Monaco Bello (sinonimo: Prete Bello), Palummella, Pellecchiella, Portici, San Castrese, Vitillo.

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto ammesso a tutela con la I.G.P. «Albicocca Vesuviana», con riferimento alle cultivar di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) Baracca

1) frutto: calibro minimo: diametro 35mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: mediamente incavata; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato chiaro, con sovraccolore rosso chiaro, sfumato, di scarsa o media entità, poco esteso; colore della polpa: aranciato; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, mediamente acidulo.

2) Nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: piatta, allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: dolce.

b) Boccuccia Liscia

1) frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: rotondo-ellittica; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato chiaro; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

c) Boccuccia Spinosa

1) frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: ovata; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso, punteggiata di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

d) Ceccona

1) frutto: calibro minimo: diametro 42 mm; forma: oblunga; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato, con sovraccolore rosso brillante, poco esteso, punteggiato; colore della polpa: giallo aranciato; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio, mediamente zuccherino, poco succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: oblunga; carenatura: media; mandorla: amara.

e) Fracasso

1) frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblunga; linea di sutura: medio-profonda; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: aranciato chiaro con sovraccolore rosso punteggiato poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: arrotondato; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

f) Monaco Bello

1) frutto: calibro minimo: diametro 38 mm; forma: rotondo-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: leggermente incavato; colore dell'epidermide: giallo con sovraccolore rosso sfumato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: giallo intenso; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

g) Palummella

1) frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: ellittica oblunga; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato, con sovraccolore rosso sfumato di media intensità e mediamente esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio, mediamente zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

h) Pellecchiella

1) frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblungo-ellittica; linea di sutura: media; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso sfumato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nocciolo alla polpa: non aderente; sapore: ottimo, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

i) Portici

1) frutto: calibro minimo: diametro 40 mm; forma: oblunga; linea di sutura: superficiale mediamente incavata; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo-aranciato chiaro con sovraccolore rosso chiaro punteggiato di media o scarsa intensità, poco esteso; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: buona; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: buono, molto zuccherino, succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio o medio-piccolo; forma: rotondo-ovata; carenatura: poco o mediamente pronunciata; mandorla: amara.

l) San Castrese

1) frutto: calibro minimo: diametro 35 mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: depresso; colore dell'epidermide: giallo aranciato; colore della polpa: aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: non aderente; sapore: medio buono, mediamente zuccherino, mediamente succoso, acidità media.

2) nòcciolo: dimensioni: medio; forma: oblunga-allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

m) Vitillo

1) frutto: calibro minimo: diametro 50 mm; forma: ovato-ellittica; linea di sutura: superficiale; forma dell'apice: arrotondato; colore dell'epidermide: giallo aranciato con sovraccolore rosso sfumato di media intensità e mediamente esteso; colore della polpa: giallo, aranciato chiaro; consistenza della polpa: elevata; imbrunimento intorno al nòcciolo: assente; aderenza del nòcciolo alla polpa: leggermente aderente; sapore: buono, mediamente zuccherino, mediamente succoso, poco acido.

2) nòcciolo: dimensioni: medio-grosso; forma: oblunga-allungata; carenatura: poco pronunciata; mandorla: amara.

Art. 4.

Area geografica di produzione

La zona di produzione della I.G.P. «Albicocca Vesuviana» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola. Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia (ivi compreso il territorio intercluso appartenente al comune di Pomigliano d'Arco ed indicato sulla cartografia I.G.M. con la denominazione di Masseria Macedonia), San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Trecase, Torre Annunziata, Torre del Greco e parte del territorio del comune di Neia che è delimitato perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzolla di Neia - Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di «Costantinopoli»), dal «Lagno Rosario», dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione degli albicoccheti da frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Albicocca Vesuviana» devono essere quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 3.

I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento, del tipo vaso libero, ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con una densità d'impianto comunque non superiore a n. 500 piante ad ettaro.

Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà diverse da quelle riportate nell'art. 2, in ogni caso di origine locale, nella misura massima del 15% delle piante, che fungono da impollinatori e che comunque non concorrono alla produzione della I.G.P.

Fatta salva la tecnica d'impianto, con riguardo alla preparazione della parcella, ai lavori preparatori, ai lavori complementari e alla concimazione di fondo che devono avvenire nel rispetto della migliore tecnica agronomica, le specifiche condizioni e scelte di tecnica colturale da adottare negli impianti produttivi sono le seguenti:

Cultivar: la scelta per i nuovi impianti va effettuata in ogni caso tra quelle elencate nell'art. 2 e in particolare quelle che maggiormente si adattano allo specifico ambiente pedoclimatico;

Portinnesto: sono da preferire il franco, il mirabolano 29 C o il mirabolano da seme, a seconda delle caratteristiche pedoclimatiche dell'area e delle varietà prescelte;

materiale di propagazione: deve essere almeno fornito di passaporto delle piante CEE e del documento di commercializzazione attestante la «conformità agricola comunitaria» (C.A.C.); deve inoltre rispondere alle caratteristiche genetiche di cui all'art. 3;

sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano

il transito delle macchine. I sesti d'impianto dovranno essere del tipo a quadrato, a rettangolo, a quinconce o a settonce, purché non si superino le 500 piante ad ettaro previste;

potatura e forma di allevamento: le forme di allevamento utilizzate e da utilizzare anche per gli impianti ex-novo sono quelle a volume. Il vaso semilibero a 4-5 branche è da preferire al più tradizionale vaso a 3 branche che rimane valido solo nelle zone ventose. L'impalcatura è di norma a 50-60 cm dal suolo. Per la formazione delle branche vengono utilizzati preferibilmente rami anticipati evitando così interventi invernali di raccorciamento. Nella fase di allevamento vanno operati soprattutto interventi al «verde», nel periodo estivo, perché agevolano l'entrata in produzione delle piante e facilitano il raggiungimento della struttura definitiva. Per la potatura di produzione va evidenziata l'importanza di assicurare assiduamente tale pratica al fine di migliorare la qualità del prodotto, di evitare l'invecchiamento precoce delle piante e di consentire alla pianta un costante rinnovo vegetativo;

diradamento dei frutti: l'epoca d'intervento è variabile a seconda della cultivar, ma comunque deve essere precedente alla fase di indurimento del nòcciolo;

lavorazioni del terreno: il terreno ove insiste l'impianto può essere condotto sia come suolo nudo lavorato che inerbito parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente. Nell'ambito di un processo produttivo a basso impatto ambientale, quando possibile, la tecnica dell'inerbimento è da preferire agli altri metodi di gestione del suolo;

irrigazione: sono da ritenere validi tutti i metodi che consentono una distribuzione uniforme e ponderata dell'acqua; con riferimento alle condizioni dell'area e in particolare agli elevati costi di gestione della risorsa idrica, risultano da preferire quelli localizzati. Vanno esclusi, in ogni caso, tutti quei metodi irrigui che impiegano alti volumi d'acqua e che non consentono un'uniformità di distribuzione.

Limite produttivo: la produzione unitaria massima di frutti è fissata in 27 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata; fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima unitaria dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di albicocco.

Operazioni di raccolta: la raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, direttamente dalla pianta. Le albicocche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari come da norme in vigore. La raccolta dei frutti inizia nella prima decade di giugno e termina nella terza decade del mese di luglio.

Confezionamento: l'immissione al consumo dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 1 kg fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o altro materiale riciclabile. consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

Una delle prime testimonianze sulla presenza dell'albicocco in Campania è dovuta a Gian Battista Della Porta, scienziato napoletano che, nel 1583, nell'opera «Suae Villae Pomarium» distingue due tipi di albicocche: bericocche e crisomele, più pregiate. Da questo antico termine deriverebbe il termine napoletano «crisommole» ancora oggi usato per indicare le albicocche e le crisommole alessandrine, ecotipi ancora esistenti nell'area vesuviana.

L'antico testo «Breve ragguaglio dell'agricoltura e pastorizia del Regno di Napoli» opera di autori vari del 1845, riconosce l'albicocco come albero più diffuso, dopo il fico, nell'area del napoletano e precisamente in quella vesuviana «... dove viene meglio che altrove e più maniere se ne contano, differenti nella frutta ...». È evidente che già all'epoca vi era una discreta varietà e quantità di ecotipi che offrivano frutti diversi a seconda delle caratteristiche delle varietà di appartenenza. Ancora oggi, nella sola area vesuviana, si riconoscono oltre 70 ecotipi diversi.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Albicocca Vesuviana» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei soggetti che intendano produrre e/o commercializzare prodotti elaborati derivanti dall'utilizzo dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» in un apposito Registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato;

denuncia annuale all'organismo di controllo, a cura dei produttori e/o trasformatori dei quantitativi prodotti e/o trasformati;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la indicazione geografica protetta prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche dei suoli dei comuni di cui all'art. 4 sono quelle corrispondenti al versante medio e basso del Vesuvio che va da quota 10 a quota 350m. Il substrato pedogenetico è costituito da depositi piroclastici da caduta, di colata piroclastica e vulcanoclastici.

La morfologia è caratterizzata da versanti a profilo concavo-rettilineo, da subpianeggianti a molto inclinati, con frequenti terrazzamenti e ciglionamenti antropici.

I suoli, aventi giacitura da sub-pianeggiante a fortemente acclivi, sono da moderatamente a molto profondi, hanno tessitura moderatamente grossolana, sono non calcarei ed hanno reazione da moderatamente acida a neutro. Essi rientrano nei *Typic Ustivitrands* franco sabbiosi, *Humic Vitrixerands* franco sabbiosi scoriacei e *Vitrandic Haplustolls* franco sabbiosi secondo la Tassonomia del suolo e nei *Vitri-Mollic Andosols* e *Andi-calcaric Phaeozem* secondo la legenda FAO.

I suoli dominanti nell'area hanno profondità utile alle radici, elevata e buona facilità di lavorazione, hanno permeabilità elevata e capacità in acqua disponibile moderata.

Il clima è quello temperato mite tipico dell'area mediterranea con precipitazioni che si aggirano intorno ai 1000 mm di pioggia l'anno principalmente distribuiti nel periodo autunno- invernale. L'estate è generalmente siccitosa. La temperatura media annua si aggira intorno ai 16-17^{0} C.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una imponente opera di miglioramento genetico e di salvaguardia delle biodiversità), hanno contribuiscono a conferire all'albicocca vesuviana caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 8.

Regime dei controlli

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli. di cui all'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorità pubbliche designate.

Art. 9.

Etichettatura

Sulle confezioni contrassegnate dall'I.G.P., o sulle etichette apposte alle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni: «Albicocca Vesuviana» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.), che a loro volta devono risultare di dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento figuranti in etichettatura.

Deve inoltre figurare sulle predette confezioni ed etichette:

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.

Deve altresì figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, descritto e raffigurato nel successivo art. 11.

All'indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 10.

Utilizzo della Indicazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti elaborati, derivanti dall'utilizzo delle albicocche vesuviane I.G.P., come frutto intero o parti di esso, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento alla «Albicocca Vesuviana I.G.P.», a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) le albicocche utilizzate siano esclusivamente quelle conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata di «Albicocca Vesuviana I.G.P.» e la quantità di prodotto ottenuto;

3) venga dimostrata l'acquisizione e la detenzione dei documenti di acquisto e delle relative certificazioni rilasciate dall'organismo di controllo.

Art. 11.

Logotipo

Il logotipo è costituito da un'ellisse, color arancio, divisa verticalmente, in due metà disuguali, da una linea lievemente curva, che rimanda alla forma caratteristica dell'albicocca. La linea curva è bianca internamente all'ellisse e in color nero all'esterno, sia nella parte bassa che alta. Nella parte alta la linea curva fuoriesce per un terzo del tratto interno all'ellisse, verso sinistra, mentre in basso fuoriesce per un valore pari al doppio dell'altra come retta verticale che, a sua volta, taglia perpendicolarmente una retta orizzontale nera sulla quale vi sono le seguenti scritte: «I.G.P.» (in grassetto) nel quadrante a sinistra in alto, «albicocca» nel quadrante destro in alto, «vesuviana» (in grassetto) nel quadrante destro in basso. I caratteri tipografici scelti sono l'Officina sans book e l'Officina sans bold.

Esternamente all'ellisse, in alto a destra, vi sono due quadrati di colore verde disposti a 45° rispetto all'ellisse, che rappresentano le foglie.

Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo è composto dai colori in positivo arancio (pantone 151 C), verde (pantone 368 C) e nero. L'arancio caratterizza il frutto (costituito dall'ellisse), il verde le foglie (costituite dai due quadrati in alto a destra). Il fondo è di colore bianco. Sono consentiti fondi di colore diverso (preferito è il verde scuro), in tal caso le scritte e le linee nere vanno riportate in bianco.
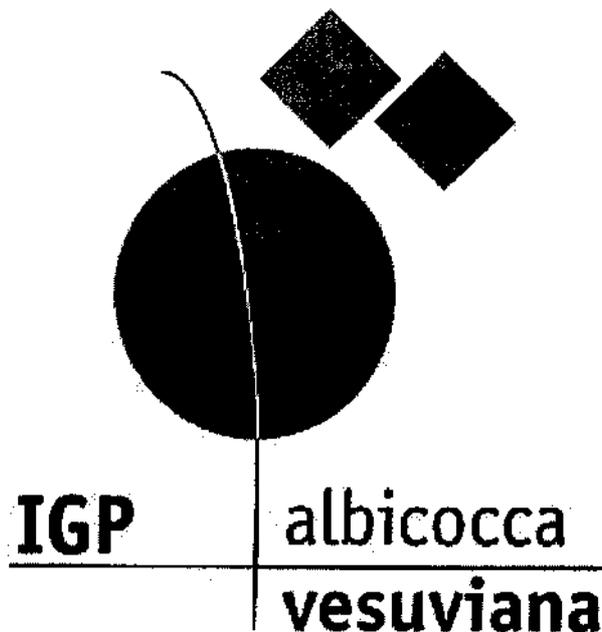
02A02717

Modifica del regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

Si comunica che la Commissione CE ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 67 del 9 marzo 2002 il regolamento di applicazione concernente l'argomento indicato in oggetto, che proroga i termini di presentazione al 31 marzo 2002 anzichè al 15 marzo 2002 della presentazione dei programmi per la realizzazione di azioni riguardanti l'informazione e/o la promozione dei prodotti agricoli.

Al riguardo, si precisa che l'amministrazione aveva impartito in precedenza specifiche disposizioni di applicazione della suddetta normativa comunitaria.

In particolare, l'AGEA aveva provveduto ad emanare due circolari rispettivamente:

1) invito a presentare proposte ai sensi del regolamento CE della Commissione n. 2826/2000 e del regolamento CE del Consiglio n. 94/2002 della Commissione - circolare n. 601 in data 4 febbraio 2002;

2) invito a presentare proposte ai sensi del regolamento CE della Commissione n. 2702/99 e del regolamento CE del Consiglio n. 94/2002 della Commissione - circolare n. 602 in data 4 febbraio 2002.

Le informazioni concernenti la materia di cui trattasi sono disponibili anche nel sito del Ministero al seguente indirizzo: www.politiche agricole.it

02A03198

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela lambrusco di Modena in data 23 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», approvato con decreto ministeriale 1º agosto 1997;

Visti, sulla sopracitata richiesta di modifica, i pareri favorevoli della regione Emilia-Romagna e della camera di commercio I.A.A. di Modena;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Modena il 5 novembre 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 12 dicembre 2001, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», annesso al decreto dirigenziale 1º agosto 1997 è sostituito per intero dal seguente testo:

«Art. 7, ultimo comma — Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200 e litri 0,375».

02A02775

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18, relativo al: «Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, redatto nella forma sopra riportata, sia nel sommario che a pag. 25, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «*Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*».

02A02747

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651066/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035